STUDIO LEGALE PADOVANI

Avv. Massimo Padovani
padovani@studiopadovani.eu
Associato AGI
Avvocati Giuslavoristi Italiani

Avv. Emilia Gervasi
gervasi@studiopadovani.eu

Asti, 10 settembre 2026

Spett.le Gruppo Servizi Associati S.p.A.
via di Cervara n. 143/B-C
00155 Roma (RM)

grupposerviziassociati@legalmail.it

e, per conoscenza,

Spett.le Gruppo Servizi Associati S.p.A.
Direzione Generale – Ufficio Risorse Umane
via Galileo Galilei n. 8
33010 Tavagnacco (UD)

risorseumane@grupposerviziassociati.it

oggetto: Zonca Mirko Angelo/Gruppo Servizi Associati S.p.A. – sospensione dalla mansione del 13 agosto 2026 – diffida e messa in mora

In nome, per conto e nell'interesse di **Mirko Angelo Zonca**, nato ad Arona il 12/8/1967, res. in Meina (NO), via Mazzini n. 22, cod. fisc. ZNCMKN67M12A429Q, Vs. dipendente dal 26/8/2023 a tempo pieno e indeterminato, qualifica operaio, livello F del CCNL per i dipendenti da imprese di sorveglianza antincendio privata ANISA-CONFSAL, con mansioni di addetto antincendio in ambito autostradale presso la postazione di Carpugnino della tratta A26, nell'appalto per Autostrade per l'Italia S.p.A., formulo la presente per contestare la situazione in cui la Vs. Spett.le ha posto il mio assistito e per intimarVi di porvi rimedio senza ulteriore indugio.

Come alla Vs. Spett.le noto, il mio assistito è rimasto assente per malattia dal 13/12/2025 al 6/7/2026. Già dal 22/6/2026, in vista del rientro, ha chiesto alla Vs. Segreteria operativa di Genova di essere sottoposto alla visita del medico competente, ha trasmesso il 23/6/2026 la documentazione clinica all'indirizzo indicatogli dalla stessa Segreteria e ha reiterato la richiesta con PEC del 30/6/2026, rimasta senza riscontro.

Con PEC del 3/7/2026 ha comunicato che al termine della malattia si sarebbe presentato in servizio il 7/7/2026 presso la postazione di Carpugnino, a disposizione per l'espletamento della prestazione lavorativa.

Solamente il 6/7/2026 la Vs. Spett.le lo ha convocato a visita per il 13/7/2026 e, in pari data, il mio assistito Vi ha chiesto per iscritto la retribuzione dei giorni di attesa, non dipendendo da lui l'impossibilità di rendere la prestazione.

Il 13/7/2026 il medico competente ha espresso il giudizio di non idoneità permanente alla mansione specifica, senza alcuna nota, limitazione o indicazione di mansioni alternative.

Da quel giorno il mio assistito, cui è stato detto per le vie brevi di restare a casa in attesa di disposizioni, non ha più ricevuto alcuna indicazione operativa.

Nel frattempo, il turnario aziendale, che al 3/7/2026 non recava alcuna indicazione per i giorni successivi al 6 luglio, è stato modificato con l'imputazione a ferie del periodo dal 7 al 15 luglio 2026, mai richiesta né concordata per quei giorni e anzi in aperto contrasto con la richiesta di retribuzione avanzata il 6/7/2026, come il mio assistito ha già contestato con comunicazione del 25/7/2026, anch'essa priva di risposta.

Il prospetto paga di luglio 2026 conferma il quadro: 96 ore imputate a ferie, una sola ora di permesso per una visita medica che ha impegnato l'intera giornata a oltre 130 chilometri dalla residenza, nessun rimborso delle spese di viaggio documentate e nessuna retribuzione per il periodo dal 16 al 31 luglio 2026.

Con lettera datata 13/8/2026, anticipata a mezzo e-mail il 12/8/2026, la Vs. Spett.le ha infine preso atto del giudizio del medico competente, ha qualificato la situazione come *"impossibilità permanente sopravvenuta non addebitabile al datore di lavoro"* e ha disposto la sospensione del mio assistito *"temporaneamente dallo svolgimento della mansione, in attesa del nuovo giudizio medico e degli ulteriori accertamenti richiesti"*, offrendogli, *"ove possibile"*, il godimento delle ferie maturate.

La lettera non indica quali mansioni equivalenti o inferiori siano state esaminate, in quali sedi o unità produttive, con quale esito; non indica quale sia il nuovo giudizio medico atteso, da chi debba essere reso, quali siano gli accertamenti richiesti, chi li abbia richiesti e in quale termine debbano

www.studiopadovani.eu
Via Pietro Micca, 36/A - 14100 Asti
Tel. 0141 094110 - Fax 0141 094115
info@studiopadovani.eu
P. IVA 01691620056 - cod. SDI M5UXCR1

concludersi; non dice nulla sul trattamento retributivo del periodo di sospensione.

Alle puntuali richieste di chiarimento del mio assistito del 13/8/2026 e alla successiva PEC di sollecito del 24/8/2026, che assegnava un termine di sette giorni, la Vs. Spett.le non ha dato alcuna risposta.

Ad oggi, a due mesi dalla messa a disposizione e a quasi un mese dalla Vs. comunicazione**, il mio assistito è privo di lavoro, di retribuzione e di qualsiasi indicazione sul proprio futuro lavorativo**.

Tale condotta è illegittima sotto più profili. In primo luogo, il giudizio di inidoneità reso ai sensi dell'art. 41, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguarda esclusivamente la mansione specifica di addetto antincendio autostradale e non attesta in alcun modo l'incapacità del mio assistito di rendere altra prestazione utile. L'art. 42, comma 1, del medesimo decreto impone al datore di lavoro, in presenza di un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; l'art. 2103 c.c. consente l'assegnazione a mansioni inferiori proprio nell'interesse alla conservazione del posto e l'art. 2087 c.c. impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del prestatore.

La Vs. Spett.le, che opera su numerose sedi e commesse in tutto il territorio nazionale, ad oggi, non ha documentato di avere svolto alcuna verifica, né la Vs. lettera del 13/8/2026 ne dà conto in alcun modo.

In secondo luogo, la qualificazione della vicenda come impossibilità sopravvenuta non addebitabile al datore di lavoro è destituita di fondamento ed invero l'impossibilità parziale della prestazione non produce alcun effetto sospensivo automatico sulle obbligazioni del datore di lavoro, che resta tenuto o a ricevere la prestazione compatibile con lo stato di salute del lavoratore o, ove ne provi l'impossibilità, ad assumere le proprie determinazioni con atto motivato e impugnabile.

Non esiste nel nostro ordinamento una sospensione unilaterale del rapporto disposta dal datore in attesa di accertamenti che egli stesso non individua e non calendarizza, tanto meno una sospensione priva di retribuzione.

www.studiopadovani.eu
Via Pietro Micca, 36/A - 14100 Asti
Tel. 0141 094110 - Fax 0141 094115
info@studiopadovani.eu
P. IVA 01691620056 - cod. SDI M5UXCR1

Il mio assistito ha offerto la propria prestazione con PEC del 3/7/2026 e non ha mai cessato di essere a disposizione; la Vs. Spett.le, rifiutando di riceverla e di indicargli una mansione compatibile, è in mora dal 7/7/2026, con conseguente obbligo di corrispondere la retribuzione per tutto il periodo di forzata inattività, a prescindere dall'effettivo svolgimento della prestazione.

In terzo luogo, l'imputazione unilaterale a ferie del periodo dal 7 al 15 luglio 2026, intervenuta dopo la richiesta di retribuzione del 6/7/2026 e senza alcuna comunicazione al lavoratore, è illegittima di guisa che le 96 ore di ferie così decurtate vanno pertanto ripristinate e il periodo retribuito come lavoro ordinario.

Analogamente, la giornata del 13/7/2026, interamente dedicata alla visita disposta dalla Vs. Spett.le in località distante oltre 130 chilometri, va retribuita per intero e le spese di viaggio documentate vanno rimborsate.

Quanto sopra premesso, con la presente si diffida la Vs. Spett.le:
- dal protrarre la sospensione del mio assistito e, pertanto, si intima alla Vs. Spett.le, entro giorni 10 dalla ricezione della presente, di comunicare per iscritto l'esito della verifica delle mansioni equivalenti o inferiori compatibili con lo stato di salute del mio assistito nell'intera organizzazione aziendale e di assegnarlo a una di esse, previa visita del medico competente per il cambio di mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/2008, cui il mio assistito si dichiara sin d'ora disponibile;

- di indicare, in ogni caso, quali siano il nuovo giudizio medico e gli accertamenti richiamati nella Vs. lettera del 13/8/2026, chi li abbia richiesti e entro quale termine si concluderanno;

- di corrispondere al mio assistito la retribuzione ordinaria dal 7/7/2026 e sino all'effettiva riammissione in servizio, con ripristino delle 96 ore di ferie indebitamente imputate al periodo dal 7 al 15 luglio 2026, con la retribuzione dell'intera giornata del 13/7/2026 e il rimborso delle relative spese di viaggio, oltre agli accessori di legge e con riserva di più precisa quantificazione alla luce dei prospetti paga che verranno emessi.

Espressamente si significa che il mio assistito non accetta la sospensione dispostagli, non accetta l'imputazione a ferie del periodo di forzata inattività e non intende avvalersi dell'offerta di fruire delle ferie maturate in luogo della retribuzione.

www.studiopadovani.eu
Via Pietro Micca, 36/A - 14100 Asti
Tel. 0141 094110 - Fax 0141 094115
info@studiopadovani.eu
P. IVA 01691620056 - cod. SDI M5UXCR1

Espressamente si significa altresì che, in mancanza di positivo riscontro entro il termine indicato, si adiranno senza ulteriore avviso le vie giudiziarie più opportune per la tutela dei diritti del mio assistito, con maggiori oneri a Vs. carico.

Il mio assistito si riserva infine ogni azione per la determinazione di quanto dovutogli a titolo di differenze retributive per il periodo di lavoro prestato, con particolare riguardo alla conformità del trattamento economico applicato all'art. 36 Cost., al lavoro straordinario prestato oltre i limiti contrattuali e al mancato godimento dei riposi, riserva che vale quale atto interruttivo della prescrizione per ogni credito maturato nel corso del rapporto. La presente è inviata ad ogni effetto di legge e di contratto.

Cordialità.

Avv. Massimo Padovani
(firmato digitalmente)

www.studiopadovani.eu
Via Pietro Micca, 36/A - 14100 Asti
Tel. 0141 094110 - Fax 0141 094115
info@studiopadovani.eu
P. IVA 01691620056 - cod. SDI M5UXCR1